

**POLICY DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI
ALLEGATO 2 - VERSIONE SINTETICA**

PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO:

Nome file:	FIN_PY_115_001_POLICY INCENTIVI - SINTETICA
Descrizione:	Policy di gestione degli incentivi, Allegato 2 - Versione sintetica per l'informativa alla clientela
Redatto da:	Ufficio Organizzazione
Versione n. / del	Versione 2.0 del 20.06.2011
Referente ultima versione	Stefano Basana / Giacomo De Luca

ELENCO DELLE ULTIME DIECI VERSIONI PUBBLICATE:

Versione	Data	Note principali
1.0	07.03.2011	versione iniziale
2.0	20.06.2011	Revisione

NOTE ALLE VERSIONI:

Versione 1.0: Versione iniziale

Versione 2.0: Revisione – Il documento è stato uniformato e classificato. Il contenuto è stato aggiornato sulla base di quanto emerso dalla revisione periodica della mappatura degli incentivi.

SOMMARIO

SOMMARIO	3
1 INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI	4
2 INCENTIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO	5
2.1 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI DI TERZI	5
2.2 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI (RAMO III E RAMO V)	5
2.3 SERVIZIO DI COLLOCAMENTO O.I.C.R.	5
<u>2.3.1 Raiffeisen International Fund Advisory GMBH</u>	<u>5</u>
<u>2.3.2 Aureo Gestioni SGRpA</u>	<u>5</u>
<u>2.3.3 BNY Mellon Asset Management</u>	<u>5</u>
<u>2.3.4 Albertini SYZ</u>	<u>5</u>
<u>2.3.5 Anima SGR SpA</u>	<u>6</u>
<u>2.3.6 Schroder Investment Mgmt Luxembourg SA</u>	<u>6</u>
<u>2.3.7 Threadneedle Investment Services Ltd</u>	<u>6</u>
<u>2.3.8 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.A.R.L</u>	<u>6</u>
<u>2.3.9 Franklin Templeton Investment Funds</u>	<u>6</u>
<u>2.3.10 AZ Fund Management S.A.</u>	<u>6</u>
2.4 SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA O.I.C.R.	6
<u>2.4.1 Collocamento Titoli di Stato.</u>	<u>6</u>
<u>2.4.2 Raccolta adesioni a OPV/OPS.</u>	<u>7</u>
<u>2.4.3 Collocamento di altri strumenti finanziari.</u>	<u>7</u>
2.5 SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	7
2.6 SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	7
2.7 SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	7
2.8 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	7
3 POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI	7

1 INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

La “Markets in Financial Instruments Directive” (di seguito “MiFID”) è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento Europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva si è resa necessaria al fine di introdurre un sistema di regole in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Il Regolamento Consob n. 16190/2007 all’art. 52 definisce quali incentivi (inducement) tutti i compensi o le commissioni ed anche le prestazioni non monetarie fornite o ricevute dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori.

Al riguardo, vi è la tipologia degli incentivi “legittimi in sé” (art. 52 com. 1 sub a) e c), riconducibili alle seguenti sottocategorie :

- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite ai/dai clienti (o loro incaricati-mandatari);
- ulteriori compensi adeguati (proper fee) versati o percepiti dagli intermediari, necessari per la prestazione del servizio, (a mero titolo esemplificativo : costi di custodia, commissioni di regolamento e cambio, oneri fiscali...).

Il suindicato Regolamento considera inoltre altre tipologie di incentivi legittimi qualora soddisfino specifici requisiti (incentivi soggetti al test di legittimità). Caratteristica di tali incentivi, monetari e non monetari, è di essere pagati o forniti a o da un soggetto terzo o incaricato-mandatario del terzo (soggetto terzo è colui che risulta estraneo al rapporto Intermediario-Cliente). Affinché l’incentivo risulti legittimo è necessario che:

- l’intermediario renda noto ai clienti, preliminarmente alla prestazione del servizio di investimento o accessorio (preferibilmente prima della sottoscrizione del contratto), l’esistenza, la natura, l’importo (ovvero il metodo di calcolo) del compenso (art. 52 com.1 sub b1);
- il pagamento del compenso sia volto ad accrescere la qualità del servizio reso e non ostacoli l’adempimento, da parte della Banca, del dovere di servire al meglio gli interessi dei clienti (art. 52 com. 1 sub b2).

In conformità alle disposizioni dell’art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-Consob, secondo le quali gli intermediari “adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell’intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese quelle relative alla corresponsione e alla percezione degli incentivi”, il presente documento rende noto ai clienti i termini essenziali¹ degli incentivi che caratterizzano i servizi ed attività di investimento erogati dalla Bcc Manzano (di seguito “Banca”).

Il cliente può richiedere a sua discrezione ulteriori dettagli.

¹ Gli importi vengono indicati in misura percentuale e la variabilità ad essi connessa è funzione degli accordi stipulati con le diverse controparti di mercato (Società di Gestione, Compagnie di Assicurazione, etc.).

2 INCENTIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

2.1 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI DI TERZI

Nella prestazione del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la banca riceve da Cassa Centrale Banca una percentuale massima del 83,33% delle commissioni di gestione sulle giacenze annue presso la stessa CCB.

2.2 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI (RAMO III E RAMO V)

Nella prestazione del servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, la Banca riceve dalle Compagnie di Assicurazione, quale remunerazione per il servizio reso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo del 3,00% sul premio al momento della sottoscrizione del contratto;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo del 1,15%, quale corrispettivo annuo per il servizio erogato.

2.3 SERVIZIO DI COLLOCAMENTO O.I.C.R.

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR, la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio, delle retrocessioni di commissioni. Per quanto riguarda le commissioni di performance sono connessa al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato in termini di rendimento del fondo e non sono determinabili in via preventiva e si rimanda pertanto ai singoli Prospetti informativi. Per quanto riguarda invece le commissioni di ingresso e di gestione, queste vengono di seguito esposte raggruppate per società emittente.

2.3.1 Raiffeisen International Fund Advisory GMBH

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 3,80%)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 200 punti base; retrocessione massima annua 100 punti base)

2.3.2 Aureo Gestioni SGRpA

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 2,5%)
- commissioni di gestione (80% delle commissioni percepite dalla S.G.R. la cui massima aliquota è del 2%)

2.3.3 BNY Mellon Asset Management

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 4%)
- commissioni di gestione (60% delle commissioni percepite dalla S.G.R. la cui massima aliquota è del 2%)

2.3.4 Albertini SYZ

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. - *Trattasi di Fondi di Fondi Hedge*).

- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 150 punti base; retrocessione massima annua 75 punti base).

2.3.5 Anima SGR SpA

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 4%)
- commissioni di gestione (50% delle commissioni percepite dalla S.G.R. la cui massima aliquota è del 2,25%)

2.3.6 Schroder Investment Mgmt Luxembourg SA

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 4%)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 200 punti base; retrocessione massima annua 110 punti base)..

2.3.7 Threadneedle Investment Services Ltd

- EPIC Class
 - commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 3%)
 - commissioni di gestione (retrocessione massima annua 112,5 punti base)
- NO EPIC Class
 - commissioni di sottoscrizione (90% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 3%)
 - commissioni di gestione (retrocessione massima annua 76 punti base)

2.3.8 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.A.R.L.

- commissioni di sottoscrizione (non previste).
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 250 punti base; retrocessione massima annua 134 punti base).

2.3.9 Franklin Templeton Investment Funds

- commissioni di sottoscrizione (non previste)
- commissioni di gestione (commissioni di gestione massime annue 260 punti base; retrocessione massima annua 131 punti base).

2.3.10 AZ Fund Management S.A.

- commissioni di sottoscrizione (100% delle commissioni percepite dalla S.G.R. con un massimo applicabile del 3,5%)
- commissioni di gestione (90% delle commissioni percepite dalla S.G.R. la cui massima aliquota è del 2% (più 1% eventuale quale commissione di intermediazione sui comparti flessibili))

2.4 SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA O.I.C.R.

2.4.1 Collocamento Titoli di Stato.

Nello svolgimento del servizio di collocamento di Titoli di Stato la Banca riceve, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,40%.

2.4.2 Raccolta adesioni a OPV/OPS.

Nello svolgimento del servizio di raccolta adesioni ad offerte pubbliche di vendita/sottoscrizione su obbligazioni ed azioni la Banca riceve, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta dall'emittente.

2.4.3 Collocamento di altri strumenti finanziari.

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR ed anche da quelli sopra specificati, la Banca riceve, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta in accordo con l'emittente per lo specifico servizio.

2.5 SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, **la Banca riceve dalle Società di gestione del risparmio**, quale remunerazione per il servizio reso, la retrocessione di parte delle commissioni di gestione pagate dal cliente all'OICR. L'aliquota massima retrocessa alla Banca ammonta al 63% delle commissioni **che vengono interamente riaccreditate dalla Banca al Cliente**

2.6 SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

2.7 SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

2.8 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

Per quanto riguarda la Clientela, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca percepisce una commissione dello 0,01 per 1000 calcolata sul valore medio del patrimonio nel trimestre.

3 POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi.

La Banca svolge nei confronti dei propri clienti specifici servizi e attività che, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, giustificano la percezione, da parte della Banca, delle relative commissioni richiamate nel presente documento. In particolare, oltre ad abbinare al proprio servizio di collocamento il servizio di consulenza in materia di investimenti, presta sia nella fase iniziale dell'investimento da parte del cliente, sia nella fase successiva, ogni adempimento che si renda necessario e/o opportuno al fine di accrescere la qualità del servizio di collocamento.

Con specifico riguardo alla fase di assistenza post-vendita la Banca provvederà, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

- Illustrare i contenuti delle rendicontazioni ufficiali inviate alla clientela;
- Assistere il cliente nel tempo nella volontà di effettuare versamenti aggiuntivi, rimborsi, ecc...;
- Aggiornare il cliente su eventuali cambiamenti normativi e/o di documentazione obbligatoria necessaria alla distribuzione;
- Supportare il cliente nell'eventuale utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dalla società prodotto;
- Informare il cliente sulle strategie e sulle scelte operative effettuate dai gestori delle società prodotto;
- Accrescere la gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela ed alle condizioni di mercato;
- Aggiornare professionalmente i propri dipendenti con corsi di formazione interni ed esterni (anche organizzati dalle stesse società prodotto).

* * *

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi descritti nel presente documento possono essere richiesti dal cliente presso la sede o le filiali della Banca, all'indirizzo di posta elettronica info@bancamanzano.it o al numero di telefono 0432 749811.

Sarà cura della Banca comunicare al cliente, tramite invio del presente documento opportunamente aggiornato, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi sopra riportati.